


AZ. 33  
Cairo xi  
n. 13

Copia de Statuti in 1691

Datato d' 1690 - 22 agosto



Legge concernente Statuti, che l'Amministrazione

de' Beni ecclesiastici di cui si ha la sacra Congregazione et in  
suo nome. Anzi per ordine presente. Anzi di tutti  
auditi, et concessi. Contrattati. Dato et dato. Le  
virtu' della nazione. Italia, ac in altri et in parte  
insufficiente, nona confecta, et que transmissit. Nam  
se per hoc regimine. Servituti, tam in spiritualibus  
quam in temporalibus imperiis. Servituti, et ex eorum  
insufficiente. Servituti.

Statuti Statutorum.

1. Et il Senato, e buona direzione della Congregazione,  
della Chiesa. Anzi amministrazione. Dato et dato. Servituti. Ita  
servituti, quod. Servituti. Et detto Chiesa fu fatto da  
militari, e a loro. Servituti, come si riconosce dalla con  
cessione di. Servituti, et de. Servituti. Della  
Congregazione della. Servituti. Servituti, et Leone  
Servituti, come pare. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti  
anno. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti  
Chiesa. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti  
Servituti. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti  
della amministrazione. Servituti. Servituti. Servituti. Servituti.  
Servituti.

2. Et de' beni ecclesiastici di cui si ha la sacra Congregazione et in  
suo nome. Anzi per ordine presente. Anzi di tutti  
auditi, et concessi. Contrattati. Dato et dato. Le  
virtu' della nazione. Italia, ac in altri et in parte  
insufficiente, nona confecta, et que transmissit. Nam  
se per hoc regimine. Servituti, tam in spiritualibus  
quam in temporalibus imperiis. Servituti, et ex eorum  
insufficiente. Servituti.

de. oggetti vi fosse necessità di Tocchi nella Giunta  
in quel caso, e ne potessero ammettere in esecuzi-  
one, con questo però, che nel detto numero di do-  
dici non vi entrino più di due, che siano parimente  
dentro il terzo grado, e questo ad oggetto di non for-  
mare aderenze dentro il Congress, o sia Giunta  
che risca pregiudiziale alla Libertà et indiffe-  
renza, con le quali devono trattarsi i negozi,  
e Beni appartenenti alla Giua.

3. Che la detta Dodici riducessi in una Giunta Congre-  
gionale nella casa, e quest'effetto stabilito, si è  
governeranno a Toti. Titoli. Tre officiali, il primo  
col nome di Procuratore, il secondo di Maggiordomo,  
et il terzo di Scrivano, e Tesoriere, lasciando però  
sempre all'arbitrio di Monseg. Quotis pro sem-  
pre il separare la carica di Scrivano da quella  
di Tesoriere, quando crederà tal separazione  
posse ridondere in maggior vantaggio della  
Confraternità, e Giua, e quest'ultimo cioè lo scri-  
vano sarà in arbitrio della Giunta di eleggersi  
dal corpo della medesima Giunta, o pure del res-  
tante della Confraternità, secondo che conoscer-  
ranno la capacità del soggetto, che in un pro-  
prio pett tal ministero, e quando accedde, che  
il

il detto. essendo già eletto fuori del numero de' dodici  
della Giunta. Saveri in quell' anno nella medesima  
Giunta il voto come gli altri Padri di essa.

4.º Il Sindacatore, per essere il curato più degno deve su-  
nere la presidenza di tutti, e deve proporre il p.  
nella Giunta li negozi, e le materie che concernano  
la Chiesa, e la confraternita. Discusso ciò che del me-  
desimo sarà stato proposto, debba invitare gli altri a  
proponere qualsivoglia cosa che conoscano esserli di ne-  
cessità, e il voto della loro Chiesa e confraternita.  
Dove convocare la Giunta tutte le volte che se ne ri-  
conoscerà il bisogno, e che gli affari la richiedano, e  
per il meno si convocerà quattro volte l'anno, cioè  
nella Domenica precedente <sup>alla Pasqua</sup> la nostra, la quarta festa  
della Chiesa nel qual giorno deve dalla detta Giunta  
farsi l'elezione di nuovi officii: nella Domenica  
della Palme per trattare della conferma, o remissione  
del Curato, Tesoriere, Cappellani, o altri Ministri della  
Chiesa: e in altre due feste, cioè di Natale e Pen-  
tesime di Pasqua, ad arbitrio del Sindacatore per  
trattare degli affari della confraternita e della Chiesa,  
e la convocazione si farà per rispetto delle sermone  
della Giunta, la quale si rimetteranno a ciascuno de'  
Tutanti da uno d'andatori per quest' effetto deputato,

nelle quali Puntate d'averà principalmente esser con-  
vittato dal Procuratore & Officiali della Mensa  
Monsignor Marino pro tempore, de' d'averà il  
no. 1000.

*del no. 1000  
efficiet in regio  
al giudicio  
sua curia  
obbligati  
non  
formaliter  
probatum  
de iur. fidei  
et iuris  
et iuris  
no. 1000  
appropria  
nullatenus  
de iuris  
et iuris  
no. 1000*  
Dove il Procuratore procurare tutte le riscossioni  
delle rendite della Chiesa, il quale farà notare dalle  
scrivans nel libro della sua amministrazione le da-  
bitazioni non che entreranno nelle mani del predetto scrivans  
o Tesoriere; Dove in oltre d'averà l'incarico di  
far sollecitare la sic. che tal volta potesse ha-  
verla la Chiesa con tutta quella economia che me-  
rita la considerazione di trattarsi de beni di Chiesa  
che sono la Dio con disposizione però che non potrà  
il Procuratore mettere da se stesso sic. all'al-  
trui per cose che riguardano la d. Confraternita  
e Chiesa se prima non riceva il consentimento  
della Signora et approvazione dall'Abbate della  
Chiesa che quale dovrà assistere solo per  
quest'effetto e in tale occasione.

5. Il Carico del Maggiorano sarà de' custodire la Chiesa et il  
consumo della Chiesa, dando opportunamente fuori  
quella che sarà necessario per l'uso ordinario, e per  
feste, et d'averà pensiero di riempirela dopo dal  
Tesoriere della Chiesa con far nota di quella gli  
consequenti

consequenti per valore de' terreni il numero de' p[er]zi conse-  
gnati quando la vedue. Sarà parimente suo carico di  
custodire tutte le altre cose et arredi di Fabrica ap-  
partenenti a questo luogo Dio, et a fine al  
fondatore in tutto quello che dal med. sarà richiesto  
inocente alle cose della Chiesa.

Q. C. Il Carico dello scrivano e Scrittore suo di tenere un  
libro dell'Entrate, et Uscite del denaro, e spese che si  
faranno nell'amministrazione del sup. Anno con tutta  
chiarità, et qual libro in fine dell'anno sarà rivisto  
dal sindaco della confraternita, che sarà sempre sibi  
sua pratica, et in bende. Et materia de' conti quale  
deve esser eletto e confermato di persona in persona dalla  
pluralità de' voti di tutti i membri confraternita.  
Et se in caso mancasse questo, si metterà nella Cassa del  
Denaro come nota nel libro di detta Cassa la quantità  
che vi si pone, come si dirà più distintamente appo  
nel cap. 9. sarà l'ufficio del scrivano la quinta  
parte la volta che dal Scrittore si sarà ordinato, come  
si è detto nel cap. 4.

Farà le Carte delle presentazioni, le Scritture che saranno  
necessarie per lo fin, et lettere che si scrivano  
fuori, copiandole in un libro per quest'effetto ordinato.  
Et tutte le scritte Carte, scritture, et lettere saranno

passarite da tutti tre gli officii, Scrittore,  
Alleggeratore, & Scrivano. E finalmente unitari  
il Traduttore in tutto quello che tal med. sarà  
richiesta.

E quando d'Alcun. N. non si credesse l'opinion d' un  
Scrittore di Scrivano da quella di Traduttore come  
nel cap. 5. in tal caso resti ancor ad arbitrio di  
medesimo il dividere pacamente le spese  
incombenze.

7.° Gli altri predetti officii si devono esser in Ita-  
liana che farò l'officio di giudice conforme si  
publicato nel prossimo cap. il quale sarà bene  
provvedere per quanto è possibile che si vengano de  
Tribunali della Giunta, che habbia cognizione della  
scrittura nelle cart. man. sarà il libro grande  
dell'Archivio et uscita della Chiesa, e finita l'  
amministrazione del anno degli officii, restano i  
medesimi obligati con la maggior breuità di  
dare il libro della loro amministrazione acciò  
possa esso giudice notare e certificare il tutto  
nel suddetto libro grande, ricorrendo e disfacendo or-  
dini, se ve ne troverà con fei presente tutto  
alla giunta. E non essendo il giudice del numero  
de' Tribunali, non tenerà luogo nelle Giunte

ma

ma se gli darà il giuramento nella forma, e nel istesso  
affetto, nel quale si dà agli officiali, che per lui sono  
nati.

8.<sup>o</sup> Et il Proveditore, che l'averà servito in alcun luogo non potrà esser  
risolto nel medesimo carica, se non possa ducersi etiam  
etiam il maggior, servendo l'averà, e l'indico non possono  
essere della Casa stessa né parenti suoi al terzo grado, e non  
dall'altro né dell'istessa Proveditoria, resterà ma il Prove-  
ditore resterà vacante consultato giubilato, e perpetuo,  
et interdicta, alla Quinta, se gli succederà d'istituzione  
per il qual effetto si sarà sempre designato col solito vi-  
giletto, e perche per la giubilazione resta la Quinta  
con indici soli, perche subito eletto il nuovo Prove-  
ditore dovrà fare l'illione anche d'un parente in luogo  
del Proveditore giubilato, il quale vacante si ha eleg-  
gere sempre delle persone più capaci, e nella forma,  
che si usa nella fondazione della Confraternita  
con dichiarazione espressa però che non possa esser  
ammesso alcuno che vi habbia de parenti dentro il terzo  
grado nel modo sopraccennato, perche in modo alcuno si in-  
tenda, che nel istesso tempo vi siano più de due parenti,  
che habbino il voto.

Et perche la perpetuità de magistrati non portarà de pre-  
judizii, si ordina, che ogni tre anni si mutino due della



Prima, quali per il seguente Triennio non possono es-  
sere della medesima, e tal mutazione & subrogazione  
debb' far. Della Congreg. quale, la quale per li  
primi quindici anni mutarà quelli che gli pa-  
rerà de più anziani, et in avvenire la mutazione  
deverà sempre farsi in due più anziani.

9. Che havendosi considerazione che alle volte nell'aggiusta-  
mento del libro dell' officiali vecchi, resta lo scrivano  
debitore di pagare quel che è dovuto di forte cose:  
quarà alle scrivans nuovi, si risolve che vi debba  
esser una casa di Terra terrata con tre chian: nella  
quale si metta l'annuo, che si ritrova nel libro  
dell' scrivans vecchi, come si appunta nel capitolo 6.  
facendo lui nel libro sud. il tallo di esse con dichia-  
rare esseri posto nella detta casa. E questo si  
farà in presenza tanto dell' tre officiali vecchi  
come de' tre nuovi, e quali tutti si sottoscrive-  
ranno, come Testimoni a piedi dell' asento fatto  
dallo scrivans nel suo libro, per poter il giudice  
averer chiarezza, e distribuer il conto nel libro gran-  
de di quale, che si man in man va entrando in d.  
Casa, come pure dell' reale. E non si potrà aprire  
né levare denari de esse senza il consentimento  
della Giunta, e quali tre chian saranno custodite  
delli

Dati. Dati. tre officii. Prædicator, Magister, et Scri-  
vus. Terrenis, cioè una per i sedes, conformados  
nel costume antico d. della Capta di Foro. Et in caso  
che tal uno d. Dati. tre officii per impedimento legit-  
tims non potesse intervenire nell'atto d. doveri mettere  
e tenere della Capta il denaro, che sarà necessario all  
loro doveri conseguare. Et una Chiesa ad uno altro. Et  
tante. Della Chiesa che più gli parerà per lo assistito  
con gli altri due a questa funzione, volendosi con-  
namente, che se assistito se è anche non doveri in  
modo veruno conseguare ad uno degli altri due officii.  
Et che omninamente si opera tutto per la pri-  
zione dell'officio, e del resto.

X<sup>o</sup> Et per il presente più d'averi della Chiesa ornato, et  
altri bisogni d. esse tale gli Statuti, che doveranno  
neglii tante d. entrate che d. uscite in questa Chiesa, si  
per mare, et per terra tanto d. proprii come d.  
altri, saranno obligati a pagare nel seculo d. li  
massima alle dette Chiesa, e doveranno pagare ogni anno  
nelle mani degli officii per sempre consistenti. Et quali  
notaranno tutte le partite che loro saranno pagare  
per tal conto nel libro dell' entrate di quella Chiesa, et  
doveri d. esse render conto nel fine della loro amministrazione  
d. detto pagamento si farà degli Statuti, negl'anni sudetti.

sotto il suo giuramento, al quale si doverà dar cre-  
dito, senza pensar, che il pagamento fatto da essi  
sia poco o molto o proporzione de negozi, che  
fanno, non volendosi presumere che tal uno voglia  
deservire alle Chiese ciò che si ignora quale, che  
una volta si è obbligato a darle.

XI. Che occorrendo di far qualche spesa straordinaria  
come sarebbe di comprare qualche suppellettile o  
altro per la Chiesa si stabilisce che l' detto officiale  
non possa farlo, senza il consentimento della Giunta  
e solamente si concede al Preveditore di poter  
spendere nel suo anno non vanti mille scudi in  
quello che giudicherà per servizio della Chiesa, altri-  
menti facendole correre su detto officiale y conto  
di esso Preveditore.

XII. Che le Cappellanie, quali per fondazione non siano pri-  
vilegiati, debbino darli ad unum amovibile, ne pos-  
sano far diversamente gli officiali, e Potenti della  
Giunta, né la Congregazione Duale medesima.

XIII. Che non si potrà fare elezione, e ammettere nessun  
Cappellano, o qualsivoglia altro al servizio della Chiesa  
dal maggiore, al minore che habbia qualsivoglia, benchè  
sia minima parte de Cristiani nuovi o d'altre nati-  
tà negri, schiacci, o d'altre infette religioni. L'in-  
cognito

divento d'esser salvo ammesso a Cappellani, o a altro sa-  
nità, come sopra, senza d'esser che prima di alcuni  
de' difetti accennati in quel caso sarà immediatamente le-  
vato dal curato, che sempre e sarà previsto altro in suo  
luogo, sotto di sangue, e che d'altro requisito necessarii  
e questo si osservarsi invidabilmente. L'elezione poi  
santo de' Cappellani, come d'altro per termini della Chiesa  
si da esser fatto necessariamente con l'apparazione  
della Sinodo, et essendo succeduti, e gli altri d'Italia  
di fuori, e tutti, e requisiti necessarii dovendosi sempre  
esser preferiti agli altri. De' nomi dovendo esser ammesso  
per Cappellani, o per qualche altro curato, nelle Chiese  
in Italia, o d'altrove, che per lui parteggerà per una  
potenza, e che dalle medesime fosse raccomandato, o  
ma solamente siano ammessi, e che d'altrove per via  
di loro stessi, purché d'altrove requisiti, et i requisiti  
necessarii, e si si osservarsi invidabilmente. Tali  
provisioni però si intendano, e intenderanno per l'elezione  
et ammissione de' Cappellani, et altri ministeri alla  
Chiesa nelle sudette, delle quali non si altri-  
mente disposto.

24. Che in Cappellani di detta Chiesa debba essere Italiano in  
religione, di buona vita, et di completo di venire la con-  
fessione del peccato, e di essere alla matricola de' medesimi

et ad alios bonos spirituales y conseruatione di  
quelli che non possiedono la lingua. Et questo  
al se' ricordo. Si dara congrua bastanza y  
Tuo sussidio, da stabilirsi dalla giunta la pri  
ma volta, che si adunerà dopo la pubblicazione  
de present. Statut, e perche possa mantenersi  
con decoro.

15. Che si fanno pagare dal Sig. Nuntio pro  
tempore nella forma, che ab antiquo fuit practicaso  
y. M. Cellario, et che ogni ricuerso date per isone  
impone ai dispensari, nelle Delle Charriconi et  
destinat per la Fabrica di un ospedale per li  
poveri infermi Italiani, e Scliziani, non potranno  
in alcun tempo diuersarsi in altro uso, et che l'os  
pedale predetto deura prontamente principiarsi  
con quelli, che già sono stati pagati dal Sig. Nuntio  
pro tempore in mano de dispensari, da chi stabilirsi  
in tempo loro, et con quelli pagati da Monsig.  
Nuntio pro tempore, che si trouano in mano del  
dispensario attuale della Camera, recitati li suc  
cessori continui a contribuir con quest'ope  
ra di pietà et officio, et alla ricupratione  
della salute de poveri infermi, e Scliziani.

16. Che tutti li Italiani dimoranti in questa Città non  
obserua.

describi per frocilli di questa nostra Chiesa, anzi  
per questo effetto in dovere essere in Libro nel quale  
si registrano tutte le defuncioni, dichiarando  
il sermone della mensa il nome, Cognome, patria  
in qual parte della città habita, e qual sia il  
ministero, che esercita, acciò che in caso di morte  
di alcuno Italiano siano chiamati per accompagna-  
mento alla sepoltura, o per altre ragioni, che  
si possono offerire in sermone della Chiesa.

17. Che tutti gli Italiani describi & registrati per congrua  
mercato, non saranno obligati a pagare emolumento  
alcuno al Curato, Cappellani, Tesoriere, o altri offi-  
ciali della Chiesa, né fare spesa di cera, o d'altre  
cose per quello che riguarda il Cappellani, et offi-  
della Chiesa medesima. Però che se il defunto con-  
venerà d'Aligieri, o altri luoghi di, non sarà a gito  
la Congregazione obligata, et il medesimo si offerma-  
rà nel subseguito. Foglio degli Italiani.

18. Che le rendite della Chiesa non resti a benplacito dell'  
officiali della Chiesa, né spendere a sua volontà  
nelle feste solenni, che nel decurso dell'anno si fan-  
no, ma che si spendano, come straordinaria  
per di Dio trecento mila, o altri mila reis più o  
meno, e nella Cera, e apparato della Chiesa altri

in qua

avvicinato mila Reii; & volendosi spendere di  
vantaggio, o fare altre spese straordinarie  
converrà gli officiali farne consentimento  
della Giunta, altrimenti le spese predette  
non saranno loro beneficate.

19. Che non intervenendo alla Giunta alcuna de' dodici  
Totanti di ora per tre volte successivamente  
senza allegare legitimo impedimento essendo chia-  
mato col solito biglietto dallo scrivano, in quel  
caso resterà escluso dal voto, et in luogo suo si  
deverà ammettere altro, & la Giunta dovrà co-  
nocere, & l'impedimento allegato sia legitimo.  
L'intenderà parimente escluso dalla Giunta quello  
che absentandosi da Lisbona, benchè con scusa  
di ritornare, non si farà ritorno dentro d'un  
anno, & si procederà d'incanto Totante come  
sopra in suo luogo.

20. Che nel caso di dover ammettere alla Giunta un  
nuovo Totante in più morte, sia per l'assenza  
da Lisbona, o per haver mancato 2. o 3. volte  
successive, come si è detto doverà questo essere  
annessa per voto separati della Giunta, concorrendo  
da due delle tre parti di ora, nel modo appurato  
che avanti ha disposto in tutte le altre risoluzi-  
oni.

noni de negotiis, che si propongono in essa appu-  
tenenti alla Chiesa, et aumento della medesima.

22. Per ultimo, che non doverà nessuno eletto, et ufficiale ri-  
cusare di accettare l'ufficio, al quale è stato deputato,  
anzi deve abbracciarlo volentieri, et servirlo a Dio, et  
alquon. Et quando pure taluno allegasse di avere  
impedimento per non poter accettare l'impedimento pre-  
detto doverà proporsi nella Giunta, la quale deciderà  
se sia legittimo o no. Et giudicando d'esser legittimo  
gli sarà ammessa la rinuncia; Et non trovandosi la  
Giunta l'impedimento legittimo, et esser persistito nella  
negativa di accettare, in quel caso doverà esser di-  
pulso dalla Giunta, et inhabilitato a reinstarsi  
per lo spazio di tre anni, e fra tanto eleggere altro  
in luogo suo.

Tutti l'istesso, o riforma di essi, come si dicevano furono  
mostrati eletti, et tutti l'fratelli, che firmarono, et  
firmò consenti, che si facesse, et da tutti fu risposto  
che stando fatta in buona forma, et doverà molto con-  
veniente al servizio di Dio, et de' confratelli. Et  
chiesero il Monsig. M<sup>ro</sup> Sancio li compiacesse rimettersi  
alla sacra Congreg. alla quale richiedevano l'uniformità  
subito la confirmazione di essi, et così come restorno  
tutti consenti si firmorno a piè di questa. Subito  
22. Agosto 1630 - Seguivano i nomi della sottoscrizione.



Quibus Statutis proinde perpenis, et examinatis Arce  
Illorum de Persis, Adversariis non comparentis, licet  
visato, et circumquaque resolutioni assentiente, Rejunctis  
huiusmodi. W. dixerunt

Arce et in qua parte d. Statuta sunt confirmanda.

Die 15. Januarii 1691. Sacra Congregatio Emorum S. R. E. Consilium  
Gubernativum. Consilii Tridentini. Interpretum censuit  
si tract. d. 1. ut placuerit, huiusmodi Statuta confir-  
manda, et approbanda esse in hunc, qui sequitur  
modus ab S. R. E. Cardinalibus Carolo Diebis, et  
Francisco Barberinis Revisoribus, et approbatoribus  
ab eisdem Congreg. deputatis, unanimi voto et senten-  
tia mature in scriptis per nos Secretarium traditis  
et consentum.